

Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.

Art. 72

(Individuazione degli spazi per l'affissione dei manifesti di propaganda elettorale)

1. La giunta comunale, entro il trentesimo giorno antecedente la data delle elezioni regionali, individua in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, gli spazi da destinare, per mezzo di tabelloni o riquadri murali, all'affissione dei manifesti e degli altri stampati di propaganda elettorale scegliendoli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

2. Il numero degli spazi per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione, è il seguente:

- a)** da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;
- b)** da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 5;
- c)** da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 5 e non più di 10;
- d)** da 30.001 a 100.000 abitanti: almeno 10 e non più di 25;
- e)** oltre 100.000 abitanti: almeno 25 e non più di 50.

(1)

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, nell'individuazione degli spazi deve essere garantito che, in ogni centro abitato con più di 150 abitanti, sia presente almeno uno spazio di propaganda elettorale e che i manifesti di propaganda siano chiaramente visibili dai cittadini.

4. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendervi il tabellone o il riquadro, il tabellone o il riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma 2.

5. Qualora la giunta comunale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al comma 1, l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a quarantotto ore, vi provvede mediante un commissario. Il commissario è scelto fra i dipendenti del comparto unico Regione-enti locali appartenenti alla categoria D. Al commissario spettano i rimborsi per le spese di viaggio nonché il compenso eventualmente stabilito dal provvedimento di nomina; i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione inadempiente.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 10, comma 51, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.